



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con il
Ministro per la pubblica amministrazione

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, concernente attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, tra cui è ricompreso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI);

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* e, in particolare l'articolo 1, comma 103, ai sensi del quale *“Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi”*;

VISTO l'articolo 1, comma 110 della legge n. 234 del 2021, che dispone che *“al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi dei commi da 103 a 118, un contingente di personale non superiore a 100 unità individuato, nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere, è inquadrato presso l'INPS”*.

VISTO l'articolo 1, comma 111, della legge n. 234 del 2021, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, *“sono definite, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione di cui al comma 110, nonché la tabella di comparazione applicabile ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 115”*.

VISTO l'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiamato dal suddetto articolo 1, comma 111, della legge n. 234 del 2021 in relazione alla definizione delle modalità per lo svolgimento della procedura di selezione prevista dal predetto comma 110;

VISTO l'articolo 1, comma 112, della legge n. 234 del 2021, ai sensi del quale *“i dipendenti provenienti dall'INPGI mantengono il trattamento economico fisso percepito alla data dell'inquadramento, nonché il regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell'INPS, è riconosciuto, per la differenza, un assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti”*;

VISTO l'articolo 1, comma 115, della legge n. 234 del 2021, il quale dispone, fra l'altro, che con *“delibera del Consiglio di amministrazione dell'INPGI da trasmettere per l'approvazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite all'INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione”*.

VISTA la relazione tecnica alla legge n. 234 del 2021, che, con riferimento all'articolo 1, commi 103-118, quantifica in 10 milioni di euro annui il costo annuo lordo relativo alle 100 unità di personale oggetto della





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con il
Ministro per la pubblica amministrazione

selezione, specificando che tale quantificazione si riferisce sia al trattamento economico fisso, determinato in 6,8 milioni di euro annui, che alle voci variabili della retribuzione, quantificate in 3,2 milioni di euro annui, e ritenuto che tale importo complessivo e il numero di 100 unità costituiscano rispettivamente il limite massimo di spesa e il limite massimo di unità di personale oggetto della procedura;

CONSIDERATO che, per la definizione della tabella di comparazione ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato, si è tenuto conto della composizione del personale dell'INPGI e del titolo di studio quale requisito di accesso alle aree in base ai CCNL vigenti per l'INPS, del confronto tra le mansioni indicate nelle declaratorie delle aree professionali dei CCNL di riferimento e del criterio di prossimità per l'individuazione della corrispondenza tra i livelli economici;

CONSIDERATO che le funzioni e correlate attività trasferite all'INPS coinvolgono complessivamente un numero massimo di 100 unità

DECRETA

Articolo 1

(Procedura di selezione dei dipendenti in servizio presso l'INPGI ai fini dell'inquadramento presso l'INPS)

1. Al fine di garantire la continuità della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) trasferita all'INPS, a far data dal 1° luglio 2022, ai sensi dell'articolo 1, commi da 103 a 118 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il contingente di personale in numero non superiore a 100 unità, in servizio presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021, da inquadrare presso l'INPS, è individuato tramite una procedura di selezione le cui modalità di svolgimento sono delineate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato avviene secondo la Tabella di comparazione di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Agli stessi fini, con specifico riferimento alle funzioni ispettive già svolte da INPGI, un contingente massimo di 12 unità di personale già inquadrate nel servizio ispettivo dell'INPGI, nell'ambito del contingente oggetto di selezione relativo all'area C, viene inquadrato nel ruolo ispettivo ad esaurimento dell'INPS di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".
4. Il trattamento economico individuale, compreso quello accessorio, del personale che transiterà dall'INPGI all'INPS verrà riconosciuto entro il limite massimo del trattamento economico individuale, compreso quello accessorio, più elevato tra quello in godimento in INPGI e quello della corrispondente qualifica e incarico in INPS, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 112, della legge n. 234 del 2021, nonché nel rispetto dei limiti delle quantificazioni delle risorse finanziarie trasferite all'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 115, della medesima legge, salvo i miglioramenti economici successivi al completo assorbimento dell'assegno ad personam di cui al citato articolo 1, comma 112, della legge n. 234 del 2021.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con il
Ministro per la pubblica amministrazione

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione ed è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Andrea ORLANDO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Daniele FRANCO

IL MINISTRO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Renato BRUNETTA

